



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del Reg. del 12/04/2018	OGGETTO:	Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento della Regione Puglia (determina dirigenziale n. 321 del 21.12.2017.2017) di conferma dell'ecotassa per l'anno 2017 in misura maggiorata – Conferimento incarico legale all' Avv. Luigi Quinto da Lecce
---	-----------------	---

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 11:47, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL VICE SINDACO COSIMO LEUZZI.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO		Si
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA		Si
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano Papa
---	--

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;
- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7, co. 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata";
- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con sentenza n. 305/2018, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli "*scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica*";
- che con determina n. 321 del 21.12.2017 la Regione Puglia ha determinato la misura dell'ecotassa a carico dei Comuni della Provincia di Lecce per l'anno 2017 non tenendo

conto dei principi affermati dal TAR di Lecce;

- che le precedenti determinazioni relative al 2017 sono già state impugnate innanzi al TAR e che la nuova delibera va impugnata al fine di non incorrere nell'improcedibilità del ricorso;

RITENUTO di proseguire il contenzioso con l'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR concernenti la medesima questione;

VISTA la nota PEC del 28.3.2018, acquisita al prot. gen. n. 3933 del 29.3.2018, con la quale il professionista anzidetto comunica, tra le altre cose, che la spesa a carico dell'Ente per il nuovo ricorso è pari a € 150,00 oltre CAP e IVA (già comprensivi di spese e contributo unificato) e, quindi, complessivi € 190,32 (euro centonovanta/32);

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) DI PROPORRE ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la sopra citata determinazione dirigenziale n. 321 del 21.12.2017, con la quale la Regione Puglia ha confermato l'ecotassa per l'anno 2017 in misura maggiorata, per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa;

2) DI NOMINARE, per la rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del Comune, l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, in quanto già difensore dell'Ente nei giudizi pendenti dinanzi al medesimo TAR aventi per oggetto la medesima questione;

3) DI PORRE l'onere della spesa relativa al presente incarico, ammontante a complessivi **€ 190,32 (euro centonovanta/32)**, come determinata dal suddetto professionista e comunicata con propria nota PEC del 28.3.2018 (prot. gen. n. 3933/18), sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di approvazione;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

5) DI DICHIARARE infine il presente atto, a seguito di unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to COSIMO LEUZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 392 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 12/04/2018

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2018

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO